

Roma, 5 settembre 2025

Prot. n. 111/25/D

IL DIRETTORE

VISTA la Legge n. 508 del 19 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionali di Arti Drammatiche e dei Conservatori di musica;
VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
VISTO l'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991 n. 390;
VISTO il D.P.C.M. 30 aprile 1997;
VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (e successive modificazioni);
VISTO l'art. 90 del Titolo IX, relativo al diritto allo studio, del Regolamento Didattico Generale dell'Accademia;

DECRETA

IL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 (due) BORSE DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI (150 ore) per L'ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO - SEDE DI MILANO - A.A. 2025/26

ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO

È indetto per l'anno accademico 2025/26 un concorso per l'attribuzione di **n. 2 borse di collaborazione ad attività connesse ai servizi resi da questa Accademia**, da destinarsi agli studenti iscritti ai corsi di primo e secondo livello.

ART. 2 – DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE

1. Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura stessa, da completarsi indicativamente da completarsi nei termini dell'anno accademico in corso.
2. Le attività di collaborazione saranno suddivise nei seguenti ambiti organizzativi dell'Accademia:
 - **ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO – n. 2 borse di collaborazione.**
I servizi richiesti ai borsisti sono i seguenti:
 - supporto all'attività di orientamento in sede e fuori sede;
 - gestione delle caselle di posta elettronica di orientamento e del Responsabile dell'orientamento;
 - gestione dei contatti telefonici con le scuole superiori, finalizzati a fissare incontri per l'attività di orientamento RUFA nelle stesse;

- *data entry* anagrafica dei contatti raccolti nel corso dell'attività di orientamento, tramite gli applicativi *Office Excel* e *CRM* (Customer Relationship Management) *Hubspot*. Reportistica e utilizzo delle stesse piattaforme;
 - collaborazione all'organizzazione e allo svolgimento degli *open day* in sede.
3. Le prestazioni in argomento, connesse ai servizi resi dall'Accademia, **non** configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, **non** danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi e **non** possono superare ordinariamente il numero massimo individuale di 150 (centocinquanta) ore per ciascun anno.

ART. 3 – COMPENSO PER LA COLLABORAZIONE

Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in **Euro 1.095,00** esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale compenso verrà erogato solo per le ore effettivamente svolte dal borsista, pari a 7,30 euro l'ora. Il compenso è corrisposto al borsista in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 ore, subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma del responsabile incaricato, che autorizza il pagamento sulla base di una valutazione sommaria dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della soprarichiamata Legge 390/91.

ART. 4 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. **I candidati devono manifestare, già in sede di colloquio, la propria disponibilità a viaggiare per raggiungere le sedi delle manifestazioni, ove si svolgerà l'attività informativa e pubblicitaria;** l'Accademia si farà carico in anticipo delle conseguenti spese di trasporto, vitto e alloggio. Un calendario delle fiere e di altre manifestazioni è sottoposto tempestivamente ai borsisti, se disponibile.
2. Gli studenti selezionati devono sottoscrivere preventivamente il proprio piano di lavoro, relativamente alla partecipazione alle fiere e ai saloni dello studente, con la Segreteria amministrativa ed il Responsabile dell'orientamento, prima dell'inizio delle prestazioni di collaborazione con l'Accademia. Lo studente deve attenersi scrupolosamente al piano di lavoro concordato e, in caso di grave impedimento, far pervenire la propria disdetta alla partecipazione a uno dei saloni con largo anticipo, affinché il Responsabile possa provvedere per tempo alla sua sostituzione. Salvo cause di forza maggiore, in nessun caso è consentita la rinuncia degli studenti per motivi personali e/o didattici.
3. Le presenze devono essere articolate cercando di assicurare compatibilità tra le prestazioni oggetto del presente bando e gli impegni didattici dello studente.
4. Qualora si vengano a creare incompatibilità tra la frequenza di uno o più insegnamenti accademici e l'attività di collaborazione fuori sede, lo studente provvede a segnalare il problema al Responsabile, che informa per iscritto i docenti interessati.
5. L'Ufficio Orientamento ha cura della formazione degli studenti risultati vincitori all'utilizzo del software *CRM Hubspot*.
6. Nell'ambito delle mansioni di *data entry* sul software *Hubspot*, attività strategica nell'ambito delle attività di orientamento accademico, gli inserimenti contatti sono dovuti entro **massimo 5 giorni** dalla data di rientro da un eventuale tour. Il mancato inserimento nei tempi sopra stabiliti comporta un richiamo ufficiale. Nei casi reiterata inadempienza è prevista la decadenza dalla borsa, nelle modalità previste dal c. 10 del presente articolo.
7. Nel caso in cui uno studente selezionato debba rinunciare alla collaborazione, lo stesso può essere sostituito da un altro studente scelto mediante lo scorrimento della graduatoria.

8. Lo studente, che durante la collaborazione è momentaneamente impossibilitato all'espletamento del proprio servizio, deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile dell'orientamento, che provvede alla definizione del piano di recupero delle ore di collaborazione non prestate.
9. La non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione assegnato per più di due turni comporta la decadenza dalla borsa.
10. La non ottemperanza al Codice di Comportamento, sottoscritto contestualmente all'incarico di collaborazione, comporta la decadenza dalla borsa.

ART. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. L'assegnazione delle borse di collaborazione è effettuata sulla base di una graduatoria, formulata dall'apposita Commissione di valutazione, secondo i criteri fissati dal presente Bando.
2. I requisiti di accesso alla selezione, che i candidati devono possedere alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, sono i seguenti:
 - a) **gli studenti devono essere regolarmente iscritti ai corsi di primo o secondo livello dell'Accademia, con esclusione degli studenti iscritti al primo anno di diploma accademico di primo e secondo livello;**
 - b) gli studenti devono essere in regola con il pagamento della quota d'iscrizione a questa Accademia e con la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (DSU);
 - c) gli studenti devono aver acquisito, entro la fine della sessione estiva dell'anno precedente a quello di iscrizione, almeno i seguenti crediti formativi:

ANNO D'ISCRIZIONE		CREDITI
PRIMO LIVELLO	2° anno	38
	3° anno	64
	DIPLOMANDI iscritti - con riserva - al 1° anno di corsi accademici di Secondo Livello	160
SECONDO LIVELLO	2° anno	38 crediti del biennio

- d) gli studenti dovranno riportare una media degli esami sostenuti negli anni precedenti a quello di iscrizione pari ad un minimo di 26/30;

3. L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione di uno o più candidati dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti.

ART. 6 – ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Verificato il possesso da parte del candidato dei requisiti di accesso, la Commissione di valutazione attribuisce ad ogni concorrente un punteggio sulla base dei seguenti criteri, fino ad un **massimo di 30 punti**:

- a) Media delle votazioni riportate negli esami sostenuti negli anni successivi a quello d'iscrizione, espressa in trentesimi (valutata al secondo decimale), fino a un **massimo di 10 punti**:
- voto medio compreso tra 26/30 e 26,99/30: 2 punti;
 - voto medio compreso tra 27/30 e 27,99/30: 4 punti;
 - voto medio compreso tra 28/30 e 28,99/30: 6 punti;
 - voto medio compreso tra 29/30 e 29,99/30: 8 punti;
 - voto medio 30/30: 10 punti.
- b) ulteriori titoli posseduti dal candidato al momento della presentazione della domanda, fino a un **massimo di 5 punti**:
- diploma accademico 1° livello, laurea 1° livello: 3 punti;
 - diploma accademico 2° livello, laurea 2° livello: 5 punti;
 - diploma accademico quadriennale: 4 punti;
 - altri titoli (aver usufruito di borsa LLP Erasmus di Mobilità Studentesca, corsi di perfezionamento, patente europea del computer, certificato di conoscenza delle lingue, certificato di servizio presso pubbliche amministrazioni, idoneità a pubblici concorsi): 1 punto per ogni titolo per un massimo di 2 punti;
- c) colloquio orale, fino a un **massimo di 15 punti**. In questa sede sono considerate preferenziali precedenti esperienze del candidato nel settore della comunicazione e della promozione. La data di tale colloquio sarà in seguito comunicata tramite e-mail. **I colloqui avverranno, di preferenza, in presenza.**

ART. 7 - DOMANDA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il form disponibile all'indirizzo web: <https://www.unirufa.it/servizi-e-facilities/borse-di-collaborazione/>. La stessa deve essere trasmessa **entro il 21 settembre 2025**, insieme agli allegati eventualmente previsti. Eventuali certificazioni di attività che danno luogo a punteggio, come all'Art. 6/b, devono essere inviate all'indirizzo concorsi@unirufa.it.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.

ART. 8 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art. 1 del presente bando avviene sulla base di una graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore dell'Accademia e composta da tre membri.

ART. 9 – ESITI DEL CONCORSO E GRADUATORIA

Le borse sono attribuite ai candidati con il punteggio più elevato.

La graduatoria è pubblicata tramite affissione all'Albo dell'Accademia e sul sito web <https://www.unirufa.it/servizi-e-facilities/borse-di-collaborazione/>. La borsa di studio è corrisposta agli aventi diritto secondo le modalità stabilite dall'art. 3. Avverso la graduatoria, gli esclusi possono presentare ricorso, entro cinque (5) giorni dalla data di pubblicazione, al Direttore dell'Accademia. Trascorso tale termine, in assenza di contenzioso, le graduatorie pubblicate vanno considerate definitive.

ART. 10 – ATTO DI INCARICO

Gli incarichi vengono affidati tramite stipula di singoli atti di incarico. I vincitori devono presentarsi per la stipula presso la Direzione nei giorni ed orari indicati nella comunicazione relativa alla pubblicazione delle graduatorie. La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO E CAUSE DI DECADENZA

Contestualmente alla stipula dell'atto di incarico lo studente sottoscrive il Codice di Comportamento. La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione.

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dal contratto di collaborazione nei seguenti casi: 1) conseguimento del titolo di studio triennale, senza successiva immatricolazione ad un corso di diploma accademico di secondo livello RUFA; 2) conseguimento di un titolo di studio Magistrale; 3) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studente; 4) mancato rispetto del codice di comportamento; 5) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Accademia, Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università; 6) rinuncia alla borsa, formulata con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti con la domanda di partecipazione al bando sono trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

I dati acquisiti sono trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. Il trattamento è effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto nella comunicazione degli stessi comporta l'esclusione dal bando.

Ai fini del presente bando e di ogni altra attività conseguente e connessa, è responsabile del trattamento dei dati personali RUFA – Rome University of Fine Arts, Via Benaco 2 – 00199 Roma.

Roma, 5 settembre 2025

Il Direttore dell'Accademia
Arch. Fabio Mongelli